



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 05-05-2021

Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEGLI IMMOBILI UBICATI IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE (FG. 13 MAP. 251) - PROPRIETARI: PERSICOROSSO GIULIANA, ROMANI ERSILIA, ROMA E DOMENICO, CARDONA ANGELA TERESA, ADELE, LUCA E TANIA ED EREDI CARDONA CHERUBINO.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Romani Ersilia residente a MUCCIA in Via Cavour, 7 (Cod. Fiscale RMNRS144L46G637B)

dopo l'evento sismico del 30/10/2016 ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-515-2017) ubicato in LOCALITÀ CASTIGLIONE DI CROCE, distinto catastalmente:

Foglio 13 part. n. 251;

VISTO il giudizio del tecnico privatamente incaricato della compilazione della Scheda Aedes (Scheda AeDES del 12/01/2018 prot. 2911 a firma Geom. David Miconi) corrispondente a: “Edificio INAGIBILE (E);

CONSIDERATO che sono peggiorate le condizioni dell’immobile sopra descritto prospiciente su pubblica via e che per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO anche che, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

RAVVISATA la necessità di inibire l’accesso e l’utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l’incolumità della popolazione evitandone l’esposizione a pericoli di crolli;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza del Sindaco n. 15/2021 avente per oggetto: “SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEGLI IMMOBILI UBICATI IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE (FG. 13 MAP. 251) - PROPRIETARI: PERSICOROSI GIULIANA, ROMANI ERSILIA, ROMA E DOMENICO, CARDONA ANGELA TERESA, ADELE, LUCA E TANIA ED EREDI CARDONA CHERUBINO.” con la quale è stato ordinato ai proprietari l’immediata messa in sicurezza dell’edificio;

VISTE la mancata osservanza ed attuazione alla data odierna delle misure di messa in sicurezza necessarie per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che i proprietari non hanno ottemperato all’ordine di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile distinto catastalmente:

Foglio 13 part. n. 251;

VISTO l’art. 650 c.p., dal titolo “*Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità*”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00;

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*”;

VISTO l’art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Degli Enti Locali*”;

ORDINA

ai proprietari sig.ri:

Persicorossi Giuliana residente a FIASTRA (MC) in Via Cicconi, 8 (Cod. Fiscale PRSGLN48B68B398D)

Romani Ersilia residente a MUCCIA in Via Cavour, 7 (Cod. Fiscale RMNRSL44L46G637B)

Romani Roma residente a MUCCIA in Via Risorgimento, 3 (Cod. Fiscale RMNRMO38A63G637D)

Romani Domenico residente a VALFORNACE in Via Fiano, 20 (Cod. Fiscale RMNDNC39R31G637D)

Cardona Adele residente a TREIA (MC) in Via G. Matteotti, 16 (Cod. Fiscale CRDDLA49B64B398B)

Cardona Angela Teresa residente a CALDAROLA (MC) in Via Annibal Caro, SNC (Cod. Fiscale CRDNLT38A49B398M)

EREDI Cardona Cherubino residente a SAN DONATO MILANESE (MI) in Via Gramsci 4 (Cod. Fiscale CRDCRB41R16B398G)

Cardona Luca residente a TOLENTINO (MC) in Via Isonzo, 3 (Cod. Fiscale CRDLCU76T20F205Y)

Cardona Tania residente a TOLENTINO (MC) in Via C. Forlanini, 26 (Cod. Fiscale CRDTNA78L70C523Z)

la messa in sicurezza dell'edificio sopra identificato mediante demolizione controllata delle strutture fino a una quota di sicurezza, che sarà valutata dagli organi tecnici competenti e/o preposti allo scopo ENTRO E NON OLTRE 15 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che la mancata osservanza di cui alla presente ordinanza comporterà la segnalazione alle Autorità competenti;

DISPONE INOLTRE

che la presente dovrà essere notificata ai proprietari sig.ri:

Persicorossi Giuliana residente a FIASTRA (MC) in Via Cicconi, 8 (Cod. Fiscale PRSGLN48B68B398D)

Romani Ersilia residente a MUCCIA in Via Cavour, 7 (Cod. Fiscale RMNRSL44L46G637B)

Romani Roma residente a MUCCIA in Via Risorgimento, 3 (Cod. Fiscale RMNRMO38A63G637D)

Romani Domenico residente a VALFORNACE in Via Fiano, 20 (Cod. Fiscale RMNDNC39R31G637D)

Cardona Adele residente a TREIA (MC) in Via G. Matteotti, 16 (Cod. Fiscale CRDDLA49B64B398B)

Cardona Angela Teresa residente a CALDAROLA (MC) in Via Annibal Caro, SNC (Cod. Fiscale CRDNLT38A49B398M)

EREDI Cardona Cherubino residente a SAN DONATO MILANESE (MI) in Via Gramsci 4 (Cod. Fiscale CRDCRB41R16B398G)

Cardona Luca residente a TOLENTINO (MC) in Via Isonzo, 3 (Cod. Fiscale CRDLCU76T20F205Y)

Cardona Tania residente a TOLENTINO (MC) in Via C. Forlanini, 26 (Cod. Fiscale CRDTNA78L70C523Z)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it.

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria